



Ministero delle Attività produttive
Direzione Generale
per l' Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori

Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità di attuazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 23 novembre 2004.

Il Direttore Generale

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1 il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l'articolo 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*", nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 41454 del 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al *Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*, per un importo complessivo di € 55.128.308,00;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004 che, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1 della legge 23 novembre 2000, n. 388, da attuare con i predetti fondi;

VISTO il decreto del Direttore generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del 23 novembre 2004 n.16 842 del 24.11.2004, registrato presso l'Ufficio centrale di Bilancio in data 21 dicembre 2004 n. 3834, con il quale si impegna, ai sensi dell'art. 3 del citato

decreto del 23 novembre 2004, la spesa per un importo pari ad € 13.000.000 per la concessione in via provvisoria, alle Regioni e Province autonome per gli importi specificamente determinati, di un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori e degli utenti;

CONSIDERATO che nel medesimo art. 3 del citato decreto del 23 novembre 2004, si dispone che con decreto del Direttore Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori siano individuate le modalità di effettuazione delle iniziative, nonché disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo, le modalità di liquidazione delle risorse;

RITENUTO opportuno dare immediata attuazione agli interventi previsti dall'art. 3 del decreto 23 novembre 2004;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "*legge*": la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) "*decreto di ripartizione 2004*": il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004;
- c) "*contributo*": la somma riconosciuta dal Ministero a valere sul capitolo n. 1650 dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per gli interventi previsti dall'art. 3 del decreto di ripartizione 2004, assegnata a ciascuna Regione o Provincia autonoma tenendo conto della popolazione residente, nonché della maggiorazione prevista per le Regioni meridionali, secondo la tabella ivi allegata;
- d) "*programma*": il programma generale di intervento approvato dalla Regione o Provincia autonoma a norma dell'art. 5 del presente decreto;
- e) "*interventi*": le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 individuate, a norma dell'art. 5 del presente decreto, nel programma della Regione o Provincia autonoma;
- f) "*Regioni meridionali*": Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alle quali si applica la maggiorazione del 5% del contributo per la realizzazione o il completamento di strumenti generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori, ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. c) del decreto di ripartizione 2004;
- g) "*soggetti beneficiari*": le Regioni o Province autonome destinatarie del contributo per la realizzazione del programma di intervento;
- h) "*soggetti attuatori*": le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, in base alla legislazione regionale, o le Associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ovvero le Associazioni dei consumatori ed altri soggetti pubblici e/o privati, qualora l'apporto di questi ultimi sia indispensabile per realizzare specifici aspetti o parti dell'intervento, individuati sulla base delle leggi regionali in materia di consumatori utenti;
- i) "*Regione inattiva*": la Regione o Provincia autonoma che non presenta il proprio programma nei termini previsti dall'art. 9;
- l) "*Direzione Generale*": la Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;

m) “*Ministero*”: il Ministero delle attività produttive;

Art. 2

Ripartizione delle disponibilità finanziarie

1. Le risorse destinate alla realizzazione dei programmi, pari a € 13.000.000, sono assegnate in via provvisoria alle Regioni e alle Province autonome per gli importi stabiliti nella tabella allegata al decreto di ripartizione 2004.
2. Il provvedimento definitivo di concessione è emanato a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui agli articoli 3 e 4, secondo quanto stabilito dall'art. 14.

Art. 3

Oggetto dei Programmi

1. I programmi, per essere ammessi al contributo dovranno prevedere la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati al miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti e potranno prevedere strumenti quali:
 - *lo sviluppo e gestione di servizi informativi, telematici;*
 - *la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;*
 - *l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;*
 - *l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi e call center;*
 - *l'utilizzo di strumenti telematici dedicati a particolari categorie di consumatori.*
2. Gli interventi potranno avere ad oggetto, tra l'altro:
 - a) l'informazione su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo e generale consumo, compresi i servizi di pubblica utilità, con priorità per gli interventi da attuarsi attraverso l'interscambio delle informazioni con l'osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero;
 - b) la realizzazione di interventi inseriti nei piani regionali di settore purché esclusivamente e direttamente destinati ai consumatori ai sensi del presente articolo e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 4.
3. Nelle Regioni meridionali i programmi, oltre gli interventi previsti dal comma 1, potranno prevedere la realizzazione o il completamento di procedure e attività finalizzate all'attuazione di politiche di tutela dei consumatori di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto di ripartizione 2004, nei limiti della maggiorazione delle risorse assegnate.
4. Nel programma possono essere previsti interventi da attuare congiuntamente tra più Regioni e/o Province autonome sia per realizzare un unico intervento sia con riferimento a più interventi distinti da realizzare nei rispettivi territori.
5. Ciascuna Regione o Provincia autonoma può presentare un solo programma.

Art. 4

Contenuto dei Programmi

1. Il programma deve essere approvato con atto della Regione o Provincia autonoma proponente, sentito l'organo rappresentativo delle Associazioni, ove previsto dalla normativa della Regione o Provincia autonoma, o altre forme di consultazione previste dalla legislazione regionale.
2. Il programma, redatto sulla base del modello allegato (Mod.04), deve essere trasmesso al Ministero nei termini stabiliti dall'articolo 9.
3. Il programma deve contenere:
 - a) il riferimento al decreto del Ministro delle Attività produttive del 23 novembre 2004 che assegna le risorse e al presente decreto di attuazione;
 - b) l'oggetto del programma, gli obiettivi e le finalità;

- c) gli interventi attraverso i quali realizzare il programma, ordinati per priorità di intervento e di utilità, che possono essere indicati in numero maggiore di quelli per i quali è previsto il contributo;
 - d) la descrizione delle modalità di individuazione dei soggetti attuatori, a norma dell'articolo 5, garantendo la più ampia partecipazione di soggetti alla realizzazione del programma nel suo complesso;
 - e) l'attestazione dell'immediata eseguibilità del programma;
 - f) la previsione dei costi totali per intervento;
 - g) l'indicazione prevista delle risorse da assegnare a ciascun intervento.
 - h) la previsione o meno dell'apporto di ulteriori risorse al programma da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari;
 - i) le modalità e i riferimenti normativi di rendicontazione dei soggetti beneficiari e delle spese sostenute dai soggetti attuatori;
 - j) le modalità e i tempi di effettuazione dell'attività di monitoraggio;
 - k) i criteri per la verifica dei risultati, comprese le modalità e i termini di nomina della Commissione di verifica di cui all'articolo 15;
 - l) le modalità di imputazione al bilancio della Regione o Provincia autonoma, oppure l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 della somma assegnata provvisoriamente a ciascuna Regione o Provincia autonoma, ovvero la dichiarazione di effettuare l'impegno delle risorse assegnate entro il 31 dicembre 2005;
 - m) l'indicazione del responsabile della realizzazione del programma.
4. Relativamente a ciascun intervento indicato nel programma si deve altresì fornire:
- a) l'indicazione di uno o più soggetti attuatori nel caso di realizzazione congiunta;
 - b) l'attestazione dell'immediata eseguibilità dell'intervento;
 - c) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;
 - d) l'indicazione di criteri per la misurazione della reale utilità per il consumatore, la rilevanza e l'attitudine a produrre effetti durevoli;
 - e) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato e delle sedi;
 - f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
 - g) la durata con l'indicazione presunta della data di avvio e di ultimazione;
 - h) il piano finanziario delle spese previste, secondo i criteri di cui all'art. 7;
 - i) l'eventuale percentuale di cofinanziamento;
 - j) l'eventuale evidenziazione di finalità relative ai soggetti deboli;
 - k) eventuali iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe;
 - l) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni o Province autonome per la realizzazione di interventi congiunti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
5. Per ciascun intervento indicato nel programma va compilata una scheda, redatta sulla base del modello allegato (Mod.05). Le indicazioni di cui al comma 4 lettere b), c), f) e h) potranno essere inviate successivamente alla presentazione del programma, previa approvazione ai sensi del comma 1 e presentazione al Ministero ai fini dell'ammissibilità del programma al contributo ai sensi dell'art. 10, entro il 30 giugno 2005.

Art. 5

Soggetti attuatori

1. L'attuazione degli interventi di ciascun programma avviene tramite le Associazioni dei consumatori presenti sul territorio nel quale si realizza il progetto, riconosciute dalle rispettive Regioni o Province autonome, o tramite le Associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui

all'art. 5 della legge n. 281 del 1998 ovvero tramite le Associazioni dei consumatori ed altri soggetti pubblici e/o privati, qualora l'apporto di questi ultimi sia indispensabile per realizzare specifici aspetti o parti dell'intervento, individuati sulla base delle leggi regionali in materia di consumatori utenti;

Art. 6

Compatibilità con ulteriori risorse

1. Il contributo destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori risorse finanziarie provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari dichiarati nel programma di intervento.
2. Qualora siano già stanziati risorse per interventi rientranti nel programma di cui all'art. 4, il contributo stabilito in base al presente decreto per tali interventi si somma alle risorse già assegnate.
3. Nel caso di previsione di stanziamento di ulteriori risorse da destinare ad uno o a più interventi rientranti nel programma di cui all'art. 4, queste si sommano al contributo attribuito in base al presente decreto.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo le seguenti categorie di spesa sostenute dal soggetto attuatore o, limitatamente alle categorie di cui alle lettere a) e b), dai soggetti beneficiari per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d) del decreto di ripartizione 2004:
 - a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento;
 - b) acquisizione di servizi relativi a:
 - iniziative di comunicazione nonché ad attività divulgative dell'intervento realizzato;
 - pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
 - consulenze professionali, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero da persone fisiche la cui professionalità è comprovata dai relativi *curricula* che devono risultare agli atti;
 - c) costi sostenuti, relativi al personale dipendente del soggetto attuatore e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione delle prestazioni professionali **di cui alla lettera b)**;
 - d) spese generali, non riferibili ad ogni singola attività, inerente al progetto come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c), ecc. Tali spese vengono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 15% del totale delle spese ammissibili.
2. Le Regioni e Province autonome assicurano, anche stabilendo dei limiti massimi, che la ripartizione delle spese per tipologia sia proporzionata al perseguimento degli obiettivi fissati per ciascun intervento e che sia tale da garantire un effetto durevole dell'intervento realizzato.
3. Le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione del programma, essere anteriori al termine di cui al comma 1 dell'art. 8 ed essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel programma. Le spese sostenute dal soggetto attuatore devono essere rendicontate al soggetto beneficiario e devono essere da questi accertate e liquidate nei limiti dell'importo stabilito per ciascun intervento.

4. I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del comma 1 lett. b) non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto attuatore o presso il soggetto beneficiario né essere loro dipendenti.
5. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata;
6. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno riprodurre, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura: "Programma generale di intervento 2005-2006 della Regione _____ realizzato/acquistato con l'utilizzo dei fondi del Ministero delle attività produttive", pena la non ammissibilità delle spese suddette.
7. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
8. La rendicontazione delle spese da parte del soggetto attuatore al soggetto beneficiario avviene in base alle disposizioni contabili vigenti in ciascuna Regione o Provincia autonoma secondo i criteri e le modalità previste nel programma di intervento.
9. Sui titoli di spesa originali dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la seguente dicitura: "Spesa relativa all'intervento _____ del programma generale della Regione _____ finanziato dal Ministero delle attività produttive – DGAMTC ai sensi del D.M. 23 novembre 2004".

Art. 8

Termine per la realizzazione dei programmi

1. Gli interventi previsti e finanziati in ciascun programma devono essere completati, pena la revoca del contributo concesso, entro due anni dalla data dell'ammissione a contributo del programma presentato ai sensi dell'articolo 9.
2. Per ciascun programma può essere concessa, una proroga non superiore a sei mesi, che deve essere richiesta almeno tre mesi prima dalla scadenza del suddetto termine.
3. Il responsabile del programma comunica al Ministero, entro 10 giorni dalla data di avvio fissata nel programma ammesso a contributo, l'avvenuto inizio di attività per ciascun intervento previsto.

Art. 9

Termini e modalità per la presentazione dei programmi

1. I programmi di cui all'art. 3 possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione ai soggetti beneficiari del presente decreto ed entro e non oltre il 31 marzo 2005.
2. Il programma deve essere allegato alla domanda di cui al modello allegato (Mod.01), unitamente alla copia dell'atto di approvazione dello stesso da parte del soggetto beneficiario e della descrizione degli interventi ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5.
3. Per la determinazione della data di presentazione del programma fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di presentazione a mano, il timbro apposto all'atto del ricevimento.
4. Ogni plico deve recare la dicitura: "legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 – Iniziative delle Regioni o Province autonome a vantaggio dei consumatori - Anno 2005", pena l'irricevibilità della domanda di ammissione al contributo.
5. Il programma, ogni altra comunicazione e documentazione prevista dal presente decreto, devono essere inviati, ove non diversamente previsto, a mezzo raccomandata A/R ovvero presentati a mano al seguente indirizzo: Ministero delle attività produttive – Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori – Ufficio B3 - Via Molise, 2 - 00187 Roma.

Art. 10

Modalità e termini per l'istruttoria

1. La Direzione Generale valuta la completezza della documentazione prodotta e verifica la rispondenza del programma.
2. La Direzione Generale può richiedere, anche tramite fax o altri strumenti di comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il soggetto beneficiario dovrà ottemperare, anche tramite fax o altri strumenti di comunicazione telematici, alla richiesta entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, pena la non ammissibilità della domanda di ammissione al contributo.
3. Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione dei programmi, ovvero entro 10 giorni dal ricevimento delle integrazioni, la Direzione Generale comunica al soggetto beneficiario l'esito dell'istruttoria.

Art. 11

Programmi di intervento suppletivi

1. In caso di esito negativo dell'istruttoria di cui all'articolo 10 ovvero qualora il soggetto beneficiario non abbia presentato il proprio programma alla scadenza del termine stabilito all'articolo 9, la Direzione generale, entro il 30 giugno 2005 provvede alla predisposizione di un programma tipo e lo sottopone alla Regione o Provincia autonoma inattiva che, entro il 30 settembre 2005 è tenuta, pena la revoca del contributo, a trasmettere al Ministero la propria adesione al programma tipo, integrato nei contenuti con gli elementi previsti nell'articolo 4 ed approvato ai sensi del medesimo articolo.
2. La fase istruttoria è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 10.
3. Al fine di garantire l'omogeneità e diffusione degli interventi sul territorio, il programma tipo di cui al comma 1 è definito anche sulla base dei programmi presentati entro il 31 marzo 2005 e già ammessi a contributo.

Art. 12

Stato di avanzamento dei programmi

1. Ciascun soggetto beneficiario trasmette al Ministero la situazione relativa all'avanzamento di ogni singolo intervento, riferita al 31 dicembre di ogni anno interessato dal programma, da inviarsi entro 30 giorni dalla data di riferimento.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta in conformità al modello (Mod.06) allegato al decreto e sottoscritta dal responsabile del programma.

Art. 13

Riprogrammazione

1. Ciascun soggetto beneficiario può effettuare una riprogrammazione degli interventi previsti nel proprio programma, redatta in base ai modelli allegati (Mod.07 e Mod.08), ove:
 - a) uno o più interventi previsti nell'ambito del programma divengono obiettivamente non più realizzabili, determinando lo scorrimento degli interventi secondo l'ordine di priorità indicato o la riformulazione dell'intervento stesso;
 - b) sussista la necessità di rimodulare i singoli interventi per quanto riguarda la distribuzione dei costi tra le voci di spesa, nei limiti del totale assegnato all'intervento.

2. La riprogrammazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata dal soggetto beneficiario una sola volta, con provvedimento recante i cambiamenti effettuati prevedendo l'indicazione dell'intervento sostitutivo tra quelli indicati nel programma, sulla base dell'ordine di priorità, la motivazione degli scostamenti rispetto alle previsioni, approvato ai sensi dell'art. 4, comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve essere comunicato, a cura del responsabile del programma, al Ministero entro e non oltre l'atto di richiesta della seconda quota a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera b).

Art. 14

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è effettuata dal Ministero, in relazione a ciascun intervento, secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo del contributo concesso in via provvisoria per il programma ammesso, da effettuarsi successivamente alla comunicazione dell'approvazione di cui al comma 3 dell'articolo 10;
 - b) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo del contributo concesso in via provvisoria per il programma ammesso, su richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod.02), corredata da una dichiarazione del responsabile del programma in cui evidenzi l'avvenuta rendicontazione da parte dei soggetti attuatori per un importo superiore al 40% dell'importo di contributo, l'accertamento da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8, la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione, la comunicazione dell'eventuale riprogrammazione degli interventi di cui all'articolo 13;
 - c) la restante quota, a saldo, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod.03) ed a seguito del provvedimento di concessione definitivo di cui al successivo comma 5.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro novanta giorni dall'ultimazione dell'ultimo intervento, la documentazione finale concernente: una relazione, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod.09), che specifichi i dettagli degli interventi realizzati, l'analisi dei risultati ottenuti per singolo intervento, i dati a consuntivo di quanto previsto nel programma per ciascun intervento realizzato, le verifiche e i monitoraggi effettuati, l'approvazione dell'operato del soggetto attuatore, corredata da una dichiarazione del responsabile del programma in cui evidenzi l'avvenuta rendicontazione delle spese da parte dei soggetti attuatori, l'accertamento da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione in relazione all'intervento realizzato. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal responsabile del programma unitamente ad una dichiarazione di conclusione dell'attività.
3. Il Ministero, sulla base di quanto previsto al comma 2 e dell'esito delle verifiche di cui all'articolo 15, accerta la conformità degli interventi realizzati ai requisiti previsti nel relativo programma ammesso, determina l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede, a definire l'importo del contributo che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo concesso in via provvisoria, al netto di eventuali ulteriori risorse dichiarate nel programma ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera h).
4. Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o Provinciale dello Stato, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione al Ministero.
5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai precedenti commi 3 e 4, il Ministero emette il provvedimento definitivo di concessione.

Art. 15

Monitoraggio e controlli

1. Al fine di verificare sia lo stato di avanzamento di ciascun programma sia la sua completa realizzazione e le spese sostenute, ciascuna Regione o Provincia autonoma nomina, per ciascun programma ammesso a contributo, una Commissione incaricata di effettuare i predetti accertamenti, composta da un rappresentante della Regione o Provincia autonoma e da un rappresentante della Direzione Generale, su designazione di questa. Gli oneri della commissione sono a carico del progetto e saranno determinati e rendicontati dalla Regione.

Art. 16

Revoche

1. Il Ministero procede alla revoca del contributo corrisposto per l'intero programma o per il singolo intervento, con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o Provinciale dello Stato, delle somme già ricevute, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dell'attività di ciascun intervento previsto, che deve risultare da atto d'impegno del responsabile del programma nella comunicazione sullo stato di avanzamento al 31/12/2005, presentata ai sensi dell'art.12.
- b) mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 14 o l'eventuale negativa valutazione a seguito delle verifiche di cui all'art. 15;
- c) mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel programma ammesso, entro il termine fissato dall'articolo 8, comma 1. In questo caso è prevista la revoca del contributo relativa all'intero importo dell' intervento che non risulti realizzato almeno per il 70% sia in termini di spesa che in termini di risultato. E' prevista revoca *del contributo corrisposto per l'intero programma* nel caso in cui la somma complessiva spesa risulti inferiore al 70% del contributo complessivo.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), sono fatte salve cause non imputabili al soggetto beneficiario o al soggetto attuatore che siano state tempestivamente portate a conoscenza della Direzione generale con dichiarazione autenticata, sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal responsabile del programma.

10 febbraio 2005

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Primicerio